

N. 2784

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1997

Norme in materia di blocco dei beni delle vittime
dei sequestri di persona e dei loro familiari

ONOREVOLI SENATORI. - Queste le ragioni:

«La legge stabilisce il blocco dei beni dei familiari della vittima e l'incriminazione dei loro emissari nelle trattative. Ed è arrivato il momento di domandarsi se sia una legge giusta: o invece viziata da ideologia e mancanza di pietà. Da ideologia perchè si tratta di un residuo della nobile stagione delle lotte al terrorismo: lotte improntate, si ricorderà, alla "fermezza". Come se terroristi e anonime dei sequestri siano fungibili: o come siano la stessa cosa un uomo politico sequestrato per motivi politici, quindi tenuto a stare a quel genere di repentagli, e una madre di famiglia portata via di casa per denaro. Il blocco dei beni, l'incriminazione

degli emissari intendono giustificarsi con un ragionamento in apparenza ferreo: se si impedisce il pagamento del riscatto non ci sono più sequestri di persona. Bastasse un tratto di penna, del legislatore o d'altri, a cancellare la realtà. La realtà invece è che un padre (o una figlia o una moglie) fa tutte le carte false del mondo ma alla fine paga: dentro la stretta di quella necessità terribile. L'unica conseguenza è che la prigionia dell'ostaggio si prolunga, si fa più dura e rischiosa: e i rischi sono anche rischi di morte. Sicchè è una prova grave di insensibilità non tenerne conto. Sacrificare concreti e certi beni di vita d'una persona con tanto di nome e cognome ad astratte e dubbie (probabilmente inesistenti) altre ragioni» (Salvatore Mannuzzu).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, della legge 15 marzo 1991, n. 82, è abrogato.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«2. Non è punibile il prossimo congiunto ovvero, chi, in accordo con i familiari del sequestrato, ha posto in essere le condotte indicate al comma 1, al fine di proteggere l'incolumità o di favorire il rilascio della persona sequestrata».

